

COMMISSIONE STUDI CIVILISTICI

Studio n. 4703

LE ISTRUZIONI DI VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI

(Comunicazione dell'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato)

Con delibera del 4 marzo 2003, pubblicata nella G.U. 27 marzo 2003, n. 72, il CICR ha dettato disposizioni per la *Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*.

A sua volta, la Banca d'Italia, il 25 luglio 2003, ha completato le *Istruzioni di vigilanza per le banche*, con l'aggiunta del Titolo X, recante, fra l'altro, al capitolo I, istruzioni in tema di *Trasparenza delle operazioni e dei servizi degli intermediari finanziari (1)*. Il provvedimento è stato pubblicato nel supplemento alla G.U. 19 agosto 2003, n. 191, S.O. ed è in vigore, in base a quanto disposto dall'art. 14 della delibera CICR dal 1° ottobre 2003 (2).

Si tratta di verificare se e come l'insieme di queste disposizioni possa incidere sull'attività notarile specie per ciò che concerne i contratti di mutuo.

1. Quadro normativo di riferimento

Il titolo VI, capo I, relativo alla *Trasparenza delle condizioni contrattuali*, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*), prevede sul punto diverse competenze in capo al CICR e alla Banca d'Italia:

- l'art. 116, in tema di pubblicità, prevede al comma 3, che il CICR: *a)* individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità; *b)* detta disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della pubblicità e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate; *c)* stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti; *d)* individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'art. 115

rendono nota la disponibilità delle operazioni e dei servizi;

- l'art. 117, relativo ai contratti, dopo aver stabilito che i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti, stabilisce, al comma 2, che il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. Il comma 3 dispone, peraltro, che nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo. Il comma 8, poi, stabilisce che "La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i titoli difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia";

- l'art. 118, in tema di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, prevede una competenza del CICR in ordine alla determinazione di modi e termini nei quali deve avvenire la comunicazione al cliente di quelle modifiche unilaterali, la cui facoltà sia stata convenuta nel contratto di durata, che relativamente a tassi, prezzi e altre condizioni, siano sfavorevoli al cliente;

- l'art. 119, in tema di comunicazioni periodiche alla clientela, prevede la competenza del CICR a indicare contenuto e modalità di comunicazione al cliente che le banche e gli intermediari finanziari, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, gli sono tenuti a fornire per iscritto in modo chiaro e completo;

- l'art. 120, in tema di decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi, prevede al comma 2, la competenza del CICR a stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.

In definitiva, per quel che qui più interessa, la competenza della Banca d'Italia a determinare il contenuto tipico di alcuni contratti è prevista espressamente dalla legge.

Ed è la legge, beninteso, e non la Banca d'Italia, che pure all'apparenza sembra averne stabilite le cause, a comminare la nullità di quei contratti che siano difformi rispetto a tale contenuto tipico.

2. Contenuto della delibera CICR del 4 marzo 2003

In attuazione delle disposizioni contenute nel testo unico bancario, il CICR ha provveduto ad adottare alcune delibere sulle materie di sua competenza.

Ai nostri fini, si segnalano quelle delibere che sono state allegate alle *istruzioni della Banca*

d'Italia (allegato A).

Con la *Deliberazione del CICR 4 marzo 2003*, sono state dettate disposizioni sulla *Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*.

La delibera si articola in 4 sezioni.

La prima, recante *Disposizioni di carattere generale*, stabilisce il principio per il quale le informazioni previste dalla delibera sono rese alla clientela, con modalità adeguate alla forma di comunicazione utilizzata, in modo chiaro ed esauriente, avuto anche riguardo alle caratteristiche dei rapporti e dei destinatari.

La sezione II, concernente *pubblicità e contratti*, stabilisce anzitutto l'ambito di applicazione delle disposizioni in tema di pubblicità (cioè le operazioni e i servizi consistenti in: depositi; obbligazioni; certificati di deposito e buoni fruttiferi; altri titoli di debito; mutui; aperture di credito; anticipazioni bancarie; crediti di firma; sconti di portafoglio; leasing finanziario; factoring; altri finanziamenti; garanzie ricevute; conti correnti di corrispondenza; incassi e pagamenti; emissione e gestione di mezzi di pagamento; emissione di moneta elettronica; versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici; acquisto e vendita di valuta estera; intermediazione in cambi; custodia e amministrazione di strumenti finanziari; locazione di cassette di sicurezza), prevedendo, altresì, che in relazione all'evoluzione dell'operatività degli intermediari e dei mercati, la Banca d'Italia può stabilire che altre operazioni e servizi siano assoggettabili a tale disciplina (art. 3) **(3)**.

Particolarmente interessanti sono gli artt. 8, 9 e 10.

Il primo concerne l'*informazione precontrattuale*, e prevede che prima della conclusione del contratto il cliente ha diritto di ottenerne una copia completa per una ponderata valutazione del contenuto. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto.

Il secondo, relativo alla *informazione contrattuale* stabilisce che al contratto è unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia.

La Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un "Indicatore sintetico di costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima.

L'art. 10, infine, in tema di *forma dei contratti*, dispone che la Banca d'Italia può individuare forme diverse da quella scritta per le operazioni e i servizi effettuati sulla base di contratti redatti

per iscritto, nonché per le operazioni e i servizi, oggetto di pubblicità ai sensi della presente delibera, che hanno carattere occasionale ovvero comportano oneri di importo contenuto per il cliente.

La sezione III, sulle comunicazioni alla clientela, contiene poi disposizioni in tema di comunicazioni delle variazioni contrattuali ad essa sfavorevoli (art. 11) e comunicazioni periodiche (art. 12).

La sezione IV, infine, contiene disposizioni finali nelle quali, fra l'altro, si ribadisce che la Banca d'Italia emana disposizioni di attuazione della delibera.

3. Informazione precontrattuale e informazione contrattuale nelle Istruzioni della Banca d'Italia. Il documento di sintesi e l'ISC

Relativamente a quanto disposto negli artt. 8 e 9 della delibera CICR, la Banca d'Italia, con le citate *Istruzioni* del 25 luglio 2003, ha provveduto a stabilire, nei paragrafi 7 – 9 della sezione II, del titolo X, disposizioni in tema di informazione precontrattuale (par. 7), in cui si segnalano, come particolarmente rilevanti:

- il diritto del cliente che ne abbia fatto richiesta alla consegna da parte della banca di una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula per una ponderata valutazione del contenuto, diritto al quale comunque è possibile rinunciare mediante apposita dichiarazione (par. 8) **(4)**;
- un "documento di sintesi", che costituisce "frontespizio" del contratto ed è volto a fornire al cliente una chiara evidenza delle più significative condizioni contrattuali ed economiche **(5)**;
- l'indicatore sintetico di costo, che deve essere riportato nel contratto e nel documento di sintesi (par. 8) **(6)**.

Si pone in definitiva il problema del rapporto fra quanto sopra riportato e il disposto del comma 8 dell'art. 117 del T.U. bancario.

Norma la quale dispone che "la Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i titoli difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia".

Invero, e questo è il punto focale, la stessa Banca d'Italia precisa, nella premessa alla sezione II, che le citate disposizioni, e quindi tanto la copia del contratto (che attiene alla fase precontrattuale) quanto il documento di sintesi (che invece riguarda la fase di formazione dell'accordo contrattuale) al pari delle altre ivi contenute e relative all'avviso, a fogli informativi ecc., costituiscono strumenti di pubblicità delle operazioni e dei servizi offerti e delle relative condizioni contrattuali, dal che, se ne dovrebbe dedurre, che esse non costituiscono "contenuto del contratto" e dunque la loro mancanza non dovrebbe mai importare la nullità.

Come peraltro già rilevato in altro ambito, il documento di sintesi "rientra nell'informativa precontrattuale, e rappresenta un sunto del(la copia del) contratto, che la banca consegna in sede di trattativa".

Vero è che la delibera CICR (art. 9, comma 1) e le istruzioni della Banca d'Italia (Titolo X, sezione II, paragrafo 8) indicano che il documento di sintesi *va unito al contratto*.

Tuttavia data la collocazione sistematica della norma nelle *Istruzioni* della Banca d'Italia ne dovrebbe conseguire che tale "contratto" non sia l'atto notarile di mutuo, ma la copia del contratto che la banca consegna preventivamente al cliente.

Il che spiega anche come mai il documento di sintesi venga a rappresentare il "frontespizio" del contratto (paragrafo 8, secondo periodo).

In definitiva, mentre la consegna del documento di sintesi è obbligatoria nella fase precontrattuale (intesa come tale la fase precedente l'atto notarile), non obbligatoria è la sua allegazione all'atto, sebbene tale allegazione non sia vietata. Ma in tal caso il documento di sintesi mai potrebbe costituire il "frontespizio" dell'atto.

Diverso il discorso per l'indicatore sintetico di costo, il quale è sì contenuto nel documento di sintesi, e quindi si colloca al di fuori del contratto, ma deve esser anche riportato nel contratto (ove per contratto la disposizione sembra riferirsi a quello al quale è unito il documento di sintesi e, perciò, non al rogito), in virtù di quanto previsto dal citato paragrafo 9.

Tenuto conto del fatto che esso è disciplinato dalla sezione II e non dalla sezione III del titolo X delle *Istruzioni*, che è quella attinente alla forma e al contenuto minimo del contratto cui più propriamente sembra riferibile il disposto del comma 8 dell'art. 117, si potrebbe esser indotti a ritenere che l'ISC non entri a far parte del contenuto del contratto.

Senonché dovendo risultare l'indicatore sintetico di costo nella copia del contratto che viene consegnata al cliente nella fase precontrattuale – e dato che questa deve essere "una copia completa

del testo del contratto idonea per la stipula" (Art. 7) - è ben difficile immaginare che l'ISC non sia riportato anche nel contratto (atto notarile) che viene sottoscritto.

Ma ciò posto, potrebbe ritenersi nullo un contratto in cui non sia riportato l'ISC?

La risposta dovrebbe essere negativa sulla base di quanto sopra rilevato: l'ISC non è disciplinato come elemento del "contenuto minimo del contratto", concerne la fase della informazione contrattuale; la sua indicazione nel rogito è "normale ma non essenziale".

La mancata indicazione nel rogito, dipendente dalla mancata indicazione dell'ISC nella copia del contratto, porta conseguenze sul piano dell'informazione contrattuale della parte, ma non è causa di nullità. Più dubbia è la sua sanzionabilità sul piano amministrativo pecuniario, giacché la sezione V, relativa ai controlli, sembra testualmente limitare tale sanzione all'inosservanza degli obblighi di pubblicità, e non anche all'informazione precontrattuale, pur entrambe disciplinate dalla sezione II.

Dalla complessiva lettura delle disposizioni in esame, si può in definitiva affermare come quelle contenute nella sezione II siano prescrizioni che riguardano solo il comportamento degli istituti di credito, e che sarebbe assurdo ritenere che una regola di comportamento che concerne una sola delle parti del contratto abbia a riverberarsi sulla validità dell'intero assetto negoziale.

4. Istruzioni in tema di forma e contenuto

Chiarito quindi che tanto il documento di sintesi, quanto l'indicatore sintetico di costo non rilevano ai fini della validità del contratti, occorre peraltro esaminare quali siano le prescrizioni formali e di contenuto minimo risultante dalla sezione III delle *Istruzioni*.

Anzitutto, nella premessa alla sezione III, la Banca d'Italia chiarisce come tali disposizioni – che riguardano la forma ed il contenuto minimo dei contratti si applicano a tutte le operazioni e a tutti i servizi bancari e finanziari (incluso il credito al consumo) offerti dalle banche in Italia (7).

Quanto alla forma (par. 2) si prevede che i contratti siano redatti per iscritto - e un esemplare, comprensivo delle condizioni generali di contratto, debba essere consegnato al cliente – precisandosi che in caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo anche se la nullità può essere fatta valere dal solo cliente (8).

Il par. 3 disciplina il contenuto del contratto (9), mentre il par. 4 concerne le tecniche di comunicazione a distanza (10).

È escluso che l'aver stabilito che la forma minima legale del contratto sia la forma scritta

incida sull'attività notarile.

Quanto al contenuto, escluso che l'allegazione del documento di sintesi sia obbligatoria, e meno che mai essa debba costituire il "frontespizio" dell'atto, risulta invece evidente come i contratti debbano indicare (e la mancanza dovrebbe esser causa di nullità) il **tasso d'interesse** e **ogni altro prezzo e condizione praticati**, inclusi, per i contratti di credito, **gli eventuali oneri di mora**, le **commissioni spettanti alla banca**, le **voci di spesa a carico del cliente**, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni alla clientela.

Ove vi siano **clausole di indicizzazione**, deve indicarsi il **valore del parametro di indicizzazione** al momento della conclusione del contratto.

È richiesta, inoltre, l'indicazione della **periodicità di capitalizzazione**.

Sotto questo aspetto, si segnala la particolarità della disposizione di cui al paragrafo 3, secondo periodo, in cui si sancisce la nullità – relativa, giacché può esser fatta valere solo dal cliente - delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati nei fogli informativi. Tale disposizione è probabilmente l'unica in contrasto con la "riserva di legge" in tema di nullità, posto che in questo caso la Banca d'Italia non sembra essersi limitata a prevedere un "contenuto tipico determinato" (dalla difformità da tale contenuto discende per legge la nullità) ma a stabilire una specifica ipotesi di invalidità.

Si tratta, invero, di una previsione che, anche sulla base delle disposizioni codicistiche in tema di clausole vessatorie (artt. 1469 *bis* e ss.), dovrebbe essere, più coerentemente al sistema di tutela del consumatore, fonte di inefficacia.

NOTE

(1) "L'ordinamento affida alla Banca d'Italia la funzione di vigilanza sul sistema bancario. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio ed emana con delibere — nei casi previsti dalla legge — direttive di carattere generale. Specifici poteri sono attribuiti al Ministro del Tesoro, che ha facoltà di sottoporre preventivamente al CICR i provvedimenti di propria competenza e si sostituisce al CICR nei casi di urgenza.

L'art. 4 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato "T.U.") specifica i poteri attribuiti alla Banca d'Italia, prevedendo che essa, nell'esercizio della funzione di vigilanza, formuli le *proposte* per le deliberazioni di competenza del CICR, emani *regolamenti* nei casi previsti dalla legge, impartisca *istruzioni* e adotti i *provvedimenti* di carattere particolare di sua competenza.

La Banca d'Italia adempie alla funzione di regolamentazione del settore bancario attraverso la formulazione di proposte al CICR, la predisposizione di regolamenti e di istruzioni. Con l'emanazione di provvedimenti di carattere particolare e con altri atti amministrativi viene svolta la concreta attività di controllo nei confronti dei singoli operatori. Periodiche

visite ispettive completano l'attività di supervisione". Così la premessa alle citate *Istruzioni*.

(2) Allo stato attuale non risulta che l'entrata in vigore di tali provvedimenti sia stata differita, sebbene la Banca d'Italia, con circolare interna, abbia imposto agli intermediari il completamento degli adeguamenti delle procedure operative resi necessari dalle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2003.

(3) Si prevede, inoltre, che:

- in conformità delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, gli intermediari espongono nei locali aperti al pubblico e mettono a disposizione della clientela un avviso denominato "principali norme di trasparenza", contenente l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela previsti ai sensi del titolo VI del testo unico bancario (art. 4);

- gli intermediari (cioè le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del testo unico bancario) devono mettere a disposizione della clientela "fogli informativi" contenenti informazioni sull'intermediario, su tassi, spese, oneri e altre condizioni contrattuali nonché sui principali rischi tipici dell'operazione o del servizio. I fogli informativi sono datati e tempestivamente aggiornati; copia dei fogli è conservata dall'intermediario per cinque anni.

La Banca d'Italia può prescrivere che il dettaglio dei fogli informativi sia graduato in relazione alla diffusione e alla complessità delle operazioni e dei servizi. La Banca d'Italia può individuare operazioni e servizi per i quali, in ragione della particolare complessità, l'intermediario è tenuto a consegnare al cliente il foglio informativo prima della conclusione del contratto (art. 5).

- nel caso poi, di offerta fuori sede, l'intermediario che procede all'offerta deve consegnare al cliente sia l'avviso che i fogli informativi prima della conclusione del contratto, mentre, ove l'intermediario si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, queste possono essere utilizzate per mettere a disposizione della clientela anche avviso e fogli informativi (art. 6);

- Gli annunci pubblicitari, comunque effettuati, con cui l'intermediario rende nota la disponibilità di operazioni e servizi, specificano la propria natura di messaggio pubblicitario e indicano che i fogli informativi sono a disposizione della clientela.

(4) In parentesi sono riportate anche le note alle *Istruzioni* «7. *Informazione precontrattuale*

Prima della conclusione del contratto, la banca consegna al cliente che ne abbia fatto richiesta una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula per una ponderata valutazione del contenuto (La previsione si applica nel caso in cui il contratto sia stipulato in forma scritta. La copia da consegnare al cliente comprende il testo delle condizioni generali di contratto).

La consegna della copia non impegna le parti alla stipula del contratto.

Il diritto del cliente di ottenere copia del testo contrattuale non può essere sottoposto a termini o condizioni (La consegna di copia del contratto idonea per la stipula può essere subordinata al pagamento, da parte del cliente, di un rimborso delle spese).

La banca acquisisce un'apposita attestazione in calce allo schema contrattuale, nella quale il cliente dichiara se intende avvalersi o meno di tale diritto. Ove le parti addivengano alla conclusione del contratto, l'attestazione è conservata dalla banca.

In caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata al cliente, la banca, prima della conclusione del contratto, ne dà informativa al cliente stesso e, su richiesta di quest'ultimo, consegna una copia completa del nuovo testo contrattuale idonea per la stipula.

In caso di offerta fuori sede attraverso soggetti terzi, questi ultimi sono sottoposti agli obblighi previsti dal presente paragrafo.

Quando si adoperano tecniche di comunicazione a distanza, il testo contrattuale, comprensivo delle condizioni generali di contratto, è fornito al cliente in forma cartacea o su altro supporto durevole».

(5) «8. *Documento di sintesi*

Al contratto è unito un "documento di sintesi", volto a fornire al cliente una chiara evidenza delle più significative condizioni contrattuali ed economiche.

Il "documento di sintesi" costituisce il frontespizio del contratto ed è redatto secondo modalità, anche grafiche, di immediata percezione e comprensione.

Esso riproduce lo schema di foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio, con opportuni

adattamenti, riportando le condizioni economiche e le clausole contrattuali praticate al cliente; possono essere omesse le informazioni riguardanti la banca e quelle relative alle caratteristiche e ai rischi dell'operazione o del servizio».

(6) «9. Indicatore sintetico di costo

Il contratto e il "documento di sintesi" di cui al par. 8 della presente sezione riportano un "indicatore sintetico di costo" (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno a oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003 (Il novero delle operazioni e dei servizi soggetti all'obbligo di rendere noto l'ISC è suscettibile di variazione per tenere conto dell'evoluzione della prassi operativa):

- mutui;
- anticipazioni bancarie;
- altri finanziamenti (Nella categoria "altri finanziamenti" rientrano, ad esempio, i prestiti personali e i prestiti finalizzati).

Alle operazioni di credito al consumo si applicano le disposizioni sul TAEG previste ai sensi del Capo II del Titolo VI del T.U.».

(7) «1. Premessa

La presente sezione contiene disposizioni in materia di forma e contenuto minimo dei contratti e di conclusione degli stessi mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Le disposizioni della presente sezione si applicano a tutte le operazioni e a tutti i servizi bancari e finanziari (incluso il credito al consumo) offerti dalle banche in Italia, anche se non ricompresi nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003. Ai sensi dell'art. 23, comma 4, del T.U.F., la disciplina non si applica ai servizi di investimento né al servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari previsto dall'art. 1, comma 6, lett. f), del medesimo T.U.F.

Restano rimesse ai rapporti tra banca e cliente e, in ultima analisi, alle valutazioni dell'autorità giudiziaria, le questioni relative alla validità dei contratti o di singole clausole».

(8) «2. Forma dei contratti

I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle condizioni generali di contratto, è consegnato al cliente. La consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente sull'esemplare del contratto conservato dalla banca.

Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

La forma scritta non è obbligatoria:

a) per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto [L'esenzione dalla forma scritta si ha, ad esempio, per le operazioni regolate in conto corrente. Restano comunque soggette all'obbligo di forma scritta le modifiche e le integrazioni del contratto redatto per iscritto (quale la possibilità di utilizzo di carte di credito in collegamento con il conto corrente)];

b) per le operazioni e i servizi prestati in via occasionale — quali, ad esempio, ordini di pagamento a favore dei terzi, acquisto e vendita di valuta estera, emissione di assegni circolari — purché il valore complessivo della transazione non ecceda 5.000 euro e a condizione che la banca:

1) mantenga evidenza dell'operazione compiuta;

2) consegni o invii tempestivamente al cliente conferma scritta dell'operazione, indicando il prezzo praticato, le commissioni e le spese addebitate (Restano fermi gli obblighi di pubblicità e l'applicazione dell'art. 117, commi 6 e 7, del T.U.);

c) per l'emissione di moneta elettronica attraverso carte di pagamento prepagate anonime non ricaricabili (c.d. "usa e getta").

Successivamente all'esecuzione di un bonifico le banche sono tenute a fornire a ciascun cliente una chiara e completa informativa scritta sull'operazione (L'informativa contiene le seguenti informazioni minimali: a) un riferimento che consenta al cliente di identificare il bonifico; b) l'importo iniziale del bonifico; c) l'importo di tutte le spese e le commissioni a carico del cliente; d) l'eventuale data di valuta applicata.), eventualmente anche per via elettronica, a meno che questi non vi rinunci espressamente.

Per i bonifici transfrontalieri, se l'ordinante ha specificato che le spese relative al bonifico sono in tutto o in parte a

carico del beneficiario, quest'ultimo deve esserne informato dalla propria banca; inoltre, in caso di conversione di valute, la banca che effettua la conversione informa il cliente del tasso di cambio utilizzato».

(9) «3. *Contenuto dei contratti*

I contratti indicano il tasso d'interesse (Per i contratti di *leasing*, si richiama la nota 2 riportata alla pag. 8 del presente Capitolo: “Per le operazioni di *leasing finanziario* è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e relativi interessi”) e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Sono indicate, oltre alle commissioni spettanti alla banca, le voci di spesa a carico del cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni di cui alla sez. IV del presente Capitolo (Comunicazioni alla clientela). Il testo del contratto riporta almeno le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo.

Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati nei fogli informativi (Nella suddetta ipotesi e nel caso in cui il contratto non indichi il tasso di interesse ovvero ogni altro prezzo e condizione praticati (inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora), si applicano: *a*) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive; *b*) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto). La nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

Nel caso in cui il contratto contenga clausole di indicizzazione, viene indicato il valore del parametro al momento della conclusione del contratto.

La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente.

Nel caso in cui alcuni degli elementi che concorrono alla determinazione del costo complessivo dell'operazione dipendano dalla quotazione di titoli o dall'andamento di valute ad una data futura ovvero non siano comunque individuabili al momento della redazione del contratto scritto, nello stesso devono essere in ogni caso indicati gli elementi per la determinazione delle suddette componenti di costo. Qualora il contratto sia stipulato in forma diversa da quella scritta, secondo quanto previsto al par. 2 della presente sezione, gli elementi di calcolo devono essere indicati, oltre che nei fogli informativi, anche nella comunicazione di conferma dell'operazione, ove prevista.

Con particolare riferimento ai tassi di interesse, ai sensi della delibera CICR del 9 febbraio 2000 (cfr. Allegato B), i contratti indicano la periodicità di capitalizzazione e, nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale, il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Per i contratti di finanziamento, nell'indicazione del tasso rapportato su base annua non si tiene conto degli eventuali interessi di mora applicati sulle rate di rimborso non pagate alla scadenza. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.

In ogni caso, nelle operazioni in conto corrente è assicurata nei confronti dei clienti la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelievo.

I contratti relativi a operazioni di credito fondiario riportano, anche in allegato, uno o più esempi di applicazione della formula di calcolo del compenso onnicomprensivo da corrispondere in caso di estinzione anticipata, secondo le disposizioni dettate dal CICR con delibera del 9 febbraio 2000 (cfr. Allegato C). I contratti prevedono, inoltre, che nessun altro onere può essere addebitato.

Ai contratti di credito al consumo si applicano le disposizioni previste dall'art. 124 del T.U.

In materia di pagamenti transfrontalieri in euro, si richiamano le disposizioni del Regolamento (CE) n. 2560/2001 del 19 dicembre 2001».

(10) «4. *Tecniche di comunicazione a distanza*

La stipula di contratti mediante tecniche di comunicazione a distanza è ammessa nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal par. 2 della presente sezione.

Nel caso di utilizzo di strumenti informatici o telematici, il requisito della forma scritta è soddisfatto quando sono rispettate le condizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In ogni momento del rapporto il cliente ha diritto di ricevere copia cartacea del contratto.

Nella conclusione dei contratti mediante strumenti informatici o telematici, le banche osservano, oltre alla disciplina prevista dalle presenti Istruzioni, anche le disposizioni legislative o regolamentari specificamente previste per l'utilizzo di tali tecniche, quali, ad esempio, quelle attuative della direttiva 2002/65/CE, in materia di vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori, o quelle in materia di "commercio elettronico" contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70».